



COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N.5 del 27.10.2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA VIVIBILITA' URBANA E DECORO DEL CENTRO ABITATO DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 CONVERTITO NELLA LEGGE 18 APRILE 2017 N 48.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana adottato dall'Unione dei Comuni Del Medio Verbano ed efficace ai sensi di legge

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alle norme vigenti, *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”*;
- vengono segnalati alcuni casi di:
 - assembramento di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano in località ricomprese nel centro urbano, i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e creano difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
 - imbrattamento di muri e di arredi urbani; danneggiamento con atti vandalici di proprietà del comune;
 - varie forme di accattonaggio e mendicizia molesta suscettibili di arrecare disturbo al decoro urbano.

CONSIDERATO CHE la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la

quale presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità;

RITENUTO di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza;

ORDINA

Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, il divieto di:

- 1) bivaccare nel centro abitato;
- 2) detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbano;
- 3) praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitare o richiedere danaro o altra utilità economica, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici;
- 4) imbrattare muri e arredi urbani; danneggiare con atti vandalici proprietà del comune.

Il tutto con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, in relazione ai punti sopraindicati, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);
- i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;
- l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone l'ordine di allontanamento del trasgressore per una durata fino a 48 ore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze dei parchi pubblici e del centro urbano, così come prescritto dagli artt. 9 e 10 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni; nei casi di recidiva o a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio la medesima Autorità di P.S. può disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a 48 ore.
- l'ordine di allontanamento è inoltre applicabile nelle aree pertinenziali sopraindicate per le violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo.

Restano salve le sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni, rispettivamente, dal Codice Penale, dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dall'art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Varese, dando atto che esso cessa ogni effetto dopo 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Copia della presente ordinanza viene, inoltre, inviata, per quanto di rispettiva competenza, al Commissariato della Polizia di Stato, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza, ai quali, unitamente al Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Medio Verbano, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo

Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Danilo Centrella

